



Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° novembre 2017¹ sulla promozione dell'energia è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2

² È considerato parimenti un nuovo impianto un impianto che sostituisce completamente un impianto esistente. Costituiscono un'eccezione gli impianti idroelettrici.

Art. 15 cpv. 2

² Il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità prodotta dalle altre tecnologie corrisponde alla media dei prezzi determinati alla borsa elettrica nel seguente periodo di tempo per il giorno successivo per la regione di mercato svizzera:

- a. per gli impianti sottoposti a una misurazione del profilo di carico: un mese;
- b. per gli impianti non sottoposti a una misurazione del profilo di carico: un trimestre.

¹ RS 730.03

Art. 38 cpv. 1^{bis}

1^{bis} Per gli impianti integrati con un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2022 il contributo legato alla potenza viene aumentato attraverso un bonus.

Art. 108a Disposizione transitoria relativa alla modifica del

Gli impianti esistenti che sono stati o saranno sostituiti completamente e che prima del 1° gennaio 2022 hanno ottenuto una decisione positiva in merito alla partecipazione al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità o una garanzia di principio riguardo a un contributo d'investimento, sono considerati anche in futuro impianti nuovi.

II

Gli allegati 2.1 e 2.3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

² L'allegato 2.3 numero 1.1 della presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 2.1
(art. 36, 38 e 41–45)

Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici

N. 2.1

2.1 Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:

	Classe di potenza	Messa in esercizio										
		1.1.2013–31.12.2013	1.1.2014–31.3.2015	1.4.2015–30.9.2015	1.10.2015–30.9.2016	1.10.2016–31.3.2017	1.4.2017–31.3.2018	1.4.2018–31.3.2019	1.4.2019–31.3.2020	1.4.2020–31.3.2021	1.4.2021–31.3.2022	dal 1.4.2022
Contributo di base (fr.)		2000	1800	1800	1800	1800	1600	1600	1550	1100	770	385
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	<30 kW	1200	1050	830	610	610	520	460	380	380	420	420
	<100 kW	850	750	630	510	460	400	340	330	330	320	330

N. 2.3

2.3 Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:

	Classe di potenza	Messa in esercizio										
		1.1.2013–31.12.2013	1.1.2014–31.3.2015	1.4.2015–30.9.2015	1.10.2015–30.9.2016	1.10.2016–31.3.2017	1.4.2017–31.3.2018	1.4.2018–31.3.2019	1.4.2019–31.3.2020	1.4.2020–31.3.2021	1.4.2021–31.3.2022	dal 1.4.2022
Contributo di base (fr.)		1500	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1000	700	350
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	< 30 kW	1000	850	680	500	500	450	400	340	340	380	380
	<100 kW	750	650	530	450	400	350	300	300	300	290	300
	≥100 kW	700	600	530	450	400	350	300	300	300	290	270

N. 2.7

2.7 Il bonus per gli impianti integrati con un angolo d'inclinazione di almeno 75 gradi ammonta a 250 franchi per kW.

Allegato 2.3
(art. 69, 74 e 87)

Contributi d'investimento per gli impianti a biomassa

N. 1.1

1.1 Requisiti energetici minimi

Un contributo d'investimento viene accordato soltanto se il nuovo impianto o l'ampliamento considerevole presentano un'efficienza energetica netta (EEN) equivalente almeno allo 0,9; nel caso di rinnovamenti considerevoli la EEN deve essere pari almeno allo 0,85. .

N. 3.1

3.1 Requisiti energetici minimi

Per le centrali termo-elettriche a blocco valgono i requisiti energetici minimi di cui all'allegato 1.5 numero 2.2.4 e per i cicli di vapore quelle di cui all'allegato 1.5 numero 2.2.3. Se contemporaneamente alla costruzione o all'ampliamento dell'impianto viene realizzata o ampliata una rete di teleriscaldamento o un altro sistema per lo sfruttamento termico, i requisiti energetici minimi non devono necessariamente essere soddisfatti al momento della definizione definitiva del contributo d'investimento; devono però essere prevedibilmente soddisfatti entro un termine adeguato.